



Fornitore

Vendor

R.E.M. SRL
16/A FERRUCCIA
03010 Frosinone
Partita IVA 02240470605
Codice fiscale 02240470605
EVANGELISTI MARCO 0775830116

Codice Commessa

Project cod

R3_TR

Contatto per la consegna

Delivery contact

Fantozzi Riccardo 3441820920

Richiesta Di Approvvigionamento

Purchase request

18771-2024

Riferimento Ufficio Acquisti

Buyer's contact

Filippo Francesco

Oggetto del contratto

Subject of the contract

ricambio centralina della generatrice per Risanatrice

Note

Remarks

Risanatrice- Produttore: MATISA- Modello: C 330- Matricola: 2676- Codice RFI: IT-RFI 190004-7

Art. Item	Descrizione Description	U.M. U.M.	Quantità Q.ty	Prezzo unitario [EUR] Unit price	Importo totale [EUR] Total amount
01	Ricambio per centralina della Generatrice	n.	2,000	650,00000	1.300,00
Importo totale imponibile Total amount					1.300,00

Termini di consegna:

Terms of delivery

Data inizio: 08/08/2024 Data fine: 26/08/2024

Condizioni e modalità di pagamento:

Payment terms

60 gg d.f. f.m. Bonifico bancario Uscita

Luogo e modalità di consegna:

Performance address and delivery conditions

Luogo: Bosco Amatello II, CZ, Italia

Incoterms 2020: DPU - Delivered at Place Unloaded / Reso al luogo di destinazione scaricato

Il venditore mette a disposizione la merce - scaricata dal mezzo di trasporto - in un terminale concordato (marittimo, aeroportuale, intermodale, ecc.). Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto e allo scarico della merce nel porto o luogo di destinazione convenuto. Il venditore assume l'onere dello sdoganamento all'esportazione e delle pratiche per l'attraversamento di eventuali paesi terzi, mentre il compratore ha l'onere dello sdoganamento all'importazione.

Si accettano le Condizioni Generali e Particolari d'Acquisto di Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l.

The Vendor accepts the General and Special Purchase Conditions of Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l.

Nome cognome: CN = Daniele Gentili
C = IT O = Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l. OU = CEO

Firma del fornitore (da restituire controfirmata per accettazione)

Vendor's signature

Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l.

Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Salcef Group S.p.A.

Sede Legale

Via Salaria 1027 - 00138 Roma, Italia

P. IVA e C.F.: 08297481007

Tel. +3906416281 - Fax +39064162888

Mail: info@venturacf.com - PEC: info@pec.fventura.it

www.salcef.com

Sede Operativa

Via della Civiltà Snc - 87027 Paola (CS)

Tel. 0982.612607/9 - Fax 0982.613169

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Sommario

1. Premesse e definizioni.....	2
2. Contratti e relative conferme	2
3. Oggetto del contratto	3
4. Importo.....	3
5. Prezzi.....	3
6. Consegna	3
7. Termine di consegna delle forniture	4
8. Pagamenti	4
9. Variazioni.....	4
10. Oneri particolari del Fornitore.....	5
11. Oneri particolari dell'Acquirente.....	5
12. Proprietà industriale, commerciale. Brevetti	5
13. Garanzia dei materiali	5
14. Responsabilità del fornitore per danni	6
15. Progetti - Disegni e documentazioni tecniche.....	7
16. Disciplina dell'esecuzione in regime di qualità.....	7
17. Qualificazione	8
18. Trattamento del personale (DURC).....	8
19. Divieto di cessione del contratto.....	8
20. Divieto di cessione dei crediti	8
21. Clausola risolutiva espressa.....	8
22. Recesso unilaterale dell'Acquirente.....	8
23. Sicurezza	9
24. Eventi di forza maggiore.....	9
25. Osservanza normativa ex D.Lgs 231/01 e s.m.i.	9
26. Deposito a titolo gratuito.....	10
27. Materiali in conto lavorazione.....	10
28. Fatturazione	10
29. Regime fiscale.....	10
30. Trattamento dei dati personali	10
31. Riservatezza.....	12
32. Tolleranza.....	12
33. Validità in caso di nullità parziale	12
34. Lingua e legge applicabile	12
35. Clausola compromissoria (arbitrato rituale)	12
36. Disposizioni generali.....	13
37. Norme di rinvio.....	13
38. Ambito applicativo	14
39. Clausola di collegamento	14
40. Integrazione agli oneri particolari del Fornitore	14
41. Integrazione agli oneri particolari dell'Acquirente	14
42. Integrazione al regime di qualità	14
43. Tracciabilità dei flussi finanziari Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.	14
44. Protocollo per il monitoraggio finanziario ex Delibera CIPE n. 15/2015 pubblicata in GURI n. 155 del 7 luglio 2015	15
45. Protocollo d'intesa e legalità	15
46. Ulteriori clausole risolutive espresse.....	15

1. Premesse e definizioni

1.1 Per la FRANCESCO VENTURA COSTRUZIONI FERROVIARIE S.r.l. (d'ora in poi denominata "Acquirente") sono vincolanti solo i contratti stipulati per iscritto. Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento del presente contratto è retto dalle seguenti condizioni generali e da quelle particolari e specifiche eventualmente espresse nello stesso, nonché dai capitolati generali e speciali interessanti l'esecuzione del contratto e portati a conoscenza del Fornitore, che dichiara di ben conoscere ed accettare e che in ogni caso si intendono qui integralmente trascritti e formanti parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni.

1.2 Nel presente contratto i termini di seguito indicati avranno il seguente significato:

- C.C.I.A.A.: acronimo di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- Fornitore: con il termine Fornitore si intende la società indicata come tale nella prima pagina del presente contratto;
- Contratto: con il termine contratto si intende il presente documento nella sua interezza con il quale l'Acquirente approvvigiona quanto indicato nell'oggetto dello stesso, alle condizioni tutte, previste dal presente documento;
- Prezzo: con il termine prezzo si intende il prezzo di acquisto che le parti hanno concordato in relazione a ciascun singolo materiale;
- Categorico Progressivo: con il termine categorico progressivo si intende il codice identificativo di ciascuna tipologia di materiale, così come classificato dalla stazione appaltante;
- Capitolato tecnico: documento contenente la descrizione dei beni oggetto del contratto, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica del medesimo e contenente la specificazione delle norme tecniche di progettazione (ove previste), di esecuzione, di misurazione, di controllo della qualità e di accettazione inerenti il contratto;
- DDT: con il termine DDT si intende il Documento di Trasporto previsto dalla legge italiana in tema di trasporto delle merci;
- SAF: con il termine SAF si intende il documento riepilogativo dello Stato di Avanzamento della Fornitura eseguita;
- Specifica Tecnica: con il termine specifica tecnica si intende la specifica tecnica adottata dalla stazione appaltante contenente le prescrizioni minime e necessarie che devono essere possedute dai materiali forniti;
- WHITE-LIST: Elenco di imprese che comprova l'assenza di cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 e l'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art. 84, comma 3°, del medesimo D.Lgs n.159/2011 e s.m.i.;
- SGQ: con il termine SGQ si intende il Sistema di Gestione della Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 che dovrà essere applicato dal Fornitore adatto a guidare e tenere sotto controllo un'organizzazione con riferimento alla qualità;
- PDQ: con il termine PDQ si intende il documento che, per soddisfare i requisiti di uno specifico progetto o contratto, specifica quali procedure e risorse associate devono essere usate da chi e quando;
- PCQ: con il termine PCQ si intende il Piano di controllo della Qualità;
- PFC: con il termine PFC si intende il Piano di Fabbricazione e Controllo che deve indicare le principali fasi produttive e di controllo, dall'approvvigionamento dei materiali, alla spedizione del prodotto finito, fino al montaggio e collaudo in opera quando previsti;
- CIG: acronimo di Codice Identificativo di Gara;
- CUP: acronimo di Codice Identificativo Progetto;
- DUVRI: documento redatto dall'Acquirente contenente le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra attività connesse all'esecuzione del contratto;
- RCP: acronimo di Responsabilità Civile Prodotto;
- DURC: con il termine DURC si intende il documento unico attestante la regolarità contributiva;
- DOP: con il termine DOP si intende la Dichiarazione di prestazione dei materiali forniti rilasciata dal Fornitore;
- c.c.: acronimo di Codice Civile Italiano;
- I.V.A.: Imposta sul valore aggiunto attualmente vigente;

2. Contratti e relative conferme

2.1 Il contratto si intenderà concluso al momento della ricezione da parte dell'Acquirente del presente atto debitamente sottoscritto dal Fornitore. L'inizio dell'esecuzione della fornitura, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio del contratto, è considerata in ogni caso accettazione implicita del medesimo, delle condizioni in esso contenute e della eventuale documentazione tecnica allegata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1327 c.c. Decorso tale periodo senza che vi sia stata l'accettazione da parte del Fornitore, il contratto perderà completamente efficacia.

2.2 L'Acquirente non riconosce eventuali condizioni elencate su preventivi, commissioni, fatture ecc. del Fornitore, anche se firmate, che siano in contrasto con quelle del contratto. Il presente atto pertanto annulla e sostituisce qualsivoglia pattuizione o accordo precedentemente intercorso tra le parti in merito a quanto qui previsto.

3. Oggetto del contratto

3.1 Il Fornitore si impegna a fornire all'Acquirente i materiali suindicati riportati nella prima pagina e comunque meglio descritti nell'allegato al contratto.

3.2 La fornitura oggetto del contratto deve essere conforme alle specifiche tecniche ed al capitolato a cui afferisce.

4. Importo

4.1 Salvo diversamente pattuito il contratto è determinato "a misura".

[Nel caso di contratto "a misura"]

4.2 L'importo totale presunto per la fornitura oggetto del contratto alle condizioni tutte e compresi tutti gli oneri di cui al presente atto ed ai suoi allegati, è quello indicato nella prima pagina dello stesso.

4.3 L'importo totale suindicato è indicativo e non vincolante per l'Acquirente.

4.4 L'importo complessivo del contratto sarà determinato dall'applicazione dei prezzi riportati nella prima pagina del presente atto per le quantità effettivamente consegnate. Le quantità indicate nella prima pagina del contratto sono indicative e non vincolanti per l'Acquirente. La quantità consegnata e quella misurata in contraddittorio durante lo scarico dovrà risultare corrispondente a quella esposta sul DDT di riferimento. Resta pertanto escluso che il Fornitore possa richiedere all'Acquirente risarcimenti, indennizzi e/o qualsivoglia altra diversa pretesa economica se, per qualsivoglia motivo, l'importo della fornitura effettivamente eseguita dovesse risultare inferiore a quello presuntivamente indicato.

[Nel caso di contratto "a corpo"]

4.5 L'importo totale per la fornitura oggetto del contratto alle condizioni tutte e compresi tutti gli oneri di cui al presente atto ed ai suoi allegati, è quello indicato nella prima pagina dello stesso che è definito nella sua interezza e globalità in modo forfettario omnicomprensivo.

5. Prezzi

5.1 I prezzi indicati nella prima pagina del contratto sono fissi ed invariabili fino a totale esaurimento della fornitura, pertanto le parti intendono conferire al presente contratto carattere aleatorio ai sensi dell'art. 1469 c.c. ed in espressa deroga a quanto previsto dall' art. 1467 c.c.

5.2 I prezzi indicati nella prima pagina del contratto si intendono I.V.A. esclusa.

5.3 Salvo diversamente pattuito, i prezzi indicati nella prima pagina del contratto si intendono comprensivi di trasporto franco destinazione sita nel luogo di consegna indicato nella prima pagina del presente atto.

5.4 Salvo diversamente pattuito, i prezzi indicati nella prima pagina del contratto si intendono comprensivi dell'imballaggio.

5.5 Eventuali aumenti di prezzo dovuti a modifiche costruttive devono essere preventivamente comunicati per iscritto dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per l'Acquirente solo se preventivamente accettati per iscritto da quest'ultimo.

6. Consegna

6.1 La modalità di consegna dei materiali oggetto del contratto è quella indicata nella prima pagina dello stesso (Incoterms 2020 ICC).

6.2 La consegna dei materiali, salvo diversamente pattuito, ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio all'Acquirente, si considera avvenuta ai sensi dell'art. 1378 c.c. all'atto di consegna della merce stessa presso i luoghi di consegna indicati nel contratto.

6.3 L'avvenuta consegna dovrà essere attestata da apposita sottoscrizione apposta dal personale incaricato dell'Acquirente sul relativo DDT di riferimento, nel quale dovranno essere necessariamente riportati il luogo di consegna, la data e l'ora in cui la stessa è stata effettuata.

6.4 Ciascun DDT dovrà necessariamente contenere altresì gli estremi identificativi del contratto e i codici dei materiali oggetto della fornitura. In relazione al contratto l'Acquirente accetterà soltanto i quantitativi indicati, l'eventuale accettazione da parte dell'Acquirente di quantità diverse da quelle ordinate dovrà essere pattuita espressamente mediante apposito atto scritto ed ogni eccedenza che non sia stata preventivamente accettata dall'Acquirente sarà restituita al Fornitore a spese ed a totale rischio dello stesso.

6.5 Salvo diversamente pattuito, le consegne e le spedizioni si intendono fatte a rischio e pericolo del Fornitore il quale dovrà sostenere gli eventuali maggiori oneri assicurativi e quelli dovuti ad eventuali necessità di accelerare i trasporti ai fini del rispetto del termine di consegna. Eventuali perdite ed avarie verificatesi ai materiali in corso di trasporto sono a carico del Fornitore, anche quando, da accertamenti in contraddittorio con il vettore, risulti la responsabilità di quest'ultimo.

6.6 Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita, o danneggiamento dovuti a carenza di marcature, imballaggio, etichettatura, identificazione, conseguenti ad avaria durante il trasporto o al mancato rispetto delle istruzioni dell'Acquirente.

6.7 E' facoltà dell'Acquirente, ove compatibile con i materiali trasportati, richiedere ed effettuare a campione, su pesa stradale pubblica autorizzata, relativa misurazione in contraddittorio del materiale fornito.

7. Termine di consegna delle forniture

7.1 Le parti stabiliscono che i termini di consegna (iniziale/intermedi/finale) sono quelli tassativamente indicati nella prima pagina del contratto, salvo diversa esigenza e comunicazione scritta inviata successivamente da parte dell'Acquirente.

7.2 È esclusa la consegna anticipata del Fornitore senza previo consenso scritto da parte dell'Acquirente. E' in facoltà dell'Acquirente rifiutare le forniture pervenute prima del termine iniziale pattuito, ponendo a carico del Fornitore il relativo rischio e le spese occorrenti per il deposito e/o la custodia dei materiali.

7.3 Qualora i materiali oggetto del contratto non giungano a destinazione entro i termini suindicati e/o con il rispetto dei quantitativi minimi garantiti, l'Acquirente si riserva il diritto di applicare con piena discrezionalità le seguenti sanzioni al Fornitore, anche cumulativamente tra loro:

a) pretendere l'esecuzione tardiva del contratto, in tutto o in parte, ed applicare una penale convenzionale pari al 3% dell'importo totale stimato del contratto, per ciascun giorno di ritardo e/o per il mancato rispetto dei quantitativi minimi garantiti, fino ad un importo massimo pari al 20% dell'intero importo contrattuale stimato. Tale somma a titolo di penale potrà essere trattenuta a compensazione da quanto eventualmente ancora dovuto dall'Acquirente al Fornitore;

b) sospendere immediatamente i pagamenti verso il Fornitore ex art.1460 c.c., anche se relativi a crediti derivanti da altri contratti o ordini di acquisto;

c) approvvigionare altrove ed in qualunque momento, in tutto o in parte, i materiali oggetto del contratto a spese e a rischio del Fornitore, con l'esclusivo onere per l'Acquirente di darne comunicazione scritta allo stesso;

d) risolvere con effetto immediato il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore, senza previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.;

E' fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Acquirente al risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti.

8. Pagamenti

8.1 Ai fini dei SAF il Fornitore dovrà presentare all'Acquirente la contabilità dettagliata corredata dai relativi DDT debitamente siglati dal referente tecnico dell'Acquirente da allegare necessariamente al SAF mensile di riferimento. La mancata consegna dei documenti sopra indicati comporterà la non contabilizzazione delle prestazioni svolte dal Fornitore ovvero la redazione della contabilità da parte dell'Acquirente. Al ricevimento di ogni SAF approvato dall'Acquirente, come sopra stabilito, il Fornitore provvederà ad emettere fatture di importo pari a quello indicato nel relativo certificato di pagamento, assoggettata all'I.V.A. con aliquota di legge, al netto delle trattenute a garanzia (ove previste).

8.2 I pagamenti saranno effettuati come specificato dalle "Condizioni di Pagamento" indicate nella prima pagina del contratto, alle coordinate bancarie indicate dal Fornitore. Le parti espressamente convengono che i pagamenti, a prescindere da quanto stabilito "Condizioni di Pagamento" pattuite, avverranno entro il giorno 10 del mese successivo alla data di scadenza.

8.3 Su ogni fattura emessa l'Acquirente potrà effettuare una trattenuta pari al 5% dell'importo imponibile. Tale importo trattenuto sarà svincolabile all'atto del collaudo finale dei lavori e, nel caso di appalto pubblico, allo svincolo delle garanzie prestate dall'Acquirente in favore della stazione appaltante. E' facoltà del Fornitore proporre, in qualsiasi momento a partire dalla data di emissione della fattura relativa alla trattenuta a garanzia, la sostituzione della stessa con apposita garanzia bancaria o assicurativa, a prima domanda senza eccezioni e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione, emessa in favore di Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l. da primario istituto di gradimento dell'Acquirente, per l'importo equivalente della trattenuta stessa, valida fino alla data del collaudo finale dei lavori, e in caso di appalto pubblico, fino alla data di svincolo delle garanzie prestate dall'Acquirente in favore della stazione appaltante.

8.4 In caso di ritardato pagamento, sugli importi dei corrispettivi dovuti e non pagati saranno applicati i soli interessi legali vigenti. Tutti gli interessi sono comprensivi del risarcimento del danno.

9. Variazioni

[Nel caso di contratto "a misura"]

9.1 E' facoltà dell'Acquirente modificare, variare e/o integrare, sia in diminuzione che in aumento, le quantità del contratto anche successivamente all'accettazione da parte del Fornitore dello stesso.

9.2 Il Fornitore rinuncia sin da ora alla richiesta di ogni danno e dall'eventuale mancato utile che a seguito di tale variazione dovesse subire.

10. Oneri particolari del Fornitore

10.1 Le parti convengono che, salvo diverse pattuizioni che dovranno risultare da atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti, il Fornitore è tenuto, senza che ciò dia luogo a compensi ulteriori a nessun titolo rispetto ai prezzi sopra concordati a:

- ✓ Salvo diversa pattuizione, eseguire la fornitura dei materiali indicati f.co destinazione;
 - ✓ Garantire un quantitativo minimo giornaliero di materiale pari al quantitativo minimo giornaliero eventualmente indicato come tale nel contratto;
 - ✓ Salvo diversa pattuizione, a caricare sui mezzi di trasporto, dal proprio stabilimento, il materiale fornito;
 - ✓ Garantire il regolare svolgimento delle prestazioni indicate anche (se ciò dovesse rendersi necessario per particolari esigenze lavorative) in giorni festivi, notturni e periodi di festività nazionale. Non viene considerato giorno festivo il sabato (dalle ore 07.00 alle ore 12.00);
 - ✓ Rispetto di tutte le eventuali condizioni particolari applicabili al contratto;
 - ✓ Eseguire ogni altro adempimento necessario per consegnare i materiali, rispondenti alle prescrizioni tecniche pattuite, nei tempi concordati atti a garantire la continuità dei lavori secondo i programmi concordati;
 - ✓ Consegnare, all'atto della sottoscrizione del contratto e comunque esclusivamente ove richiesto dall'Acquirente entro e non oltre giorni 5 naturali e consecutivi dalla relativa richiesta, la seguente documentazione:
 - C.C.I.A.A. in corso di validità;
 - DURC in corso di validità;
 - Certificato di conformità dei materiali forniti;
 - Certificato di collaudo dei materiali forniti;
 - Polizza assicurativa RCP in corso di validità;
 - Dichiarazione di Prestazione (DOP) dei propri prodotti, secondo il Regolamento UE n.305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (ove applicabile);
 - ✓ Essere regolarmente iscritto nell'Albo Fornitori della Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l.;
- 10.2 Il mancato rispetto anche di un solo onere tra quelli suindicati posti a carico del Fornitore, potrà essere causa di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. da parte della Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l.

11. Oneri particolari dell'Acquirente

11.1 Le parti convengono che, salvo diverse pattuizioni che dovranno risultare da atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti, l'Acquirente è tenuto a:

- ✓ Garantire l'accessibilità delle aree per lo scarico dei materiali;
- ✓ Dare un preavviso minimo di ore 24 (a meno di esigenze indipendenti dalla volontà dell'Acquirente);

12. Proprietà industriale, commerciale. Brevetti

12.1 Il Fornitore garantisce, in ogni tempo, l'Acquirente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione del contratto.

12.2 Il Fornitore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di cessione a suo favore di tali diritti da parte del titolare, per il caso in cui il contratto venga concluso con l'Acquirente.

12.3 Tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all'ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno, sono a carico del Fornitore e si intendono compresi e compensati nei prezzi contrattuali.

12.4 L'Acquirente resta estraneo ai rapporti tra il Fornitore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti.

12.5 Nell'ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'Acquirente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti.

13. Garanzia dei materiali

13.1 I materiali forniti devono essere completi di tutti i dispositivi di sicurezza, certificazioni, marcature CE, certificati di conformità ed ogni altra documentazione prevista dalle normative vigenti e dalle specifiche tecniche di fornitura richiamate dal contratto.

13.2 Il Fornitore garantisce la perfetta rispondenza delle forniture a tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel contratto nonché a quelle che, pur non essendo precisate nello stesso, discendono da norme di legge o regolamenti ovvero rientrano negli usi commerciali.

13.3 La semplice consegna dei materiali non significa accettazione dei medesimi, la quale avverrà soltanto dopo l'accertamento da parte del personale preposto dall'Acquirente delle sue effettive quantità e qualità, ivi compresa la documentazione di accompagnamento.

13.4 Resta altresì inteso che ogni fornitura avviene con implicita dichiarazione, da parte del Fornitore, che l'oggetto della fornitura è esente da vizi e difetti di qualsiasi natura. L'Acquirente pertanto, per la denuncia di eventuali vizi e difetti, anche apparenti, che dovesse riscontrare, non sarà tenuto all'osservanza dei termini di cui agli art. 1495 c.c., ma potrà procedervi anche successivamente e ciò anche nel caso in cui i materiali forniti siano già stati comunque impiegati nelle lavorazioni. I vizi, difetti e difformità dei materiali forniti, anche qualora essi fossero già stati utilizzati e le relative fatture pagate, dovranno essere denunciati al Fornitore entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla loro scoperta salvo che i vizi, difetti e difformità siano stati dal Fornitore riconosciuti o occultati. L'azione contro il Fornitore si prescrive in due anni dalla consegna dei materiali.

13.5 I vizi e i difetti dei materiali forniti, anche se non accertati in occasione del collaudo, autorizzano l'Acquirente a scegliere, a suo insindacabile giudizio, fra le seguenti alternative, anche cumulativamente tra loro:

- a) ridurre il prezzo di acquisto;
- b) chiedere l'eliminazione dei vizi e/o difetti;
- c) chiedere la sostituzione dei materiali difettosi e/o viziati;
- d) sospendere in via precauzionale i pagamenti verso il Fornitore ex art. 1460 c.c., anche se relativi a crediti derivanti da altri rapporti obbligatori, fino alla data di risoluzione dei vizi e/o difetti;
- e) approvvisionare altrove ed in qualunque momento, in tutto o in parte, i materiali oggetto del contratto a spese e a rischio del Fornitore, con l'esclusivo onere per l'Acquirente di darne comunicazione scritta allo stesso;
- f) risolvere con effetto immediato il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore, senza previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.;

E' fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Acquirente al risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti.

13.6 Per vizio o difetto ai sensi delle condizioni di cui sopra s'intende anche una errata fornitura, quali, a titolo esemplificativo, tutte quelle mancanti delle qualità promesse od essenziali per il loro uso, o diverse da quelle pattuite (aliud pro alio).

13.7 Il Fornitore garantisce che i materiali oggetto del contratto e della fornitura:

- sono conformi alle specifiche tecniche ed ai disegni comunicati dall'Acquirente;
- sono conformi alle norme nazionali ed internazionali applicabili in vigore al momento della fornitura;
- sono conformi alle norme di sicurezza in vigore al momento della stipula del contratto;
- non compromettono la sicurezza delle persone, animali e/o all'integrità delle cose;

13.8 I pagamenti corrisposti dall'Acquirente in favore del Fornitore non possono considerarsi in nessun caso quali riconoscimento della regolarità delle forniture eseguite. Ogni fornitura si intende pertanto accettata con riserva di controllo e tale riserva non potrà considerarsi sciolta per effetto dell'eventuale pagamento della fornitura stessa.

13.9 Le spese derivanti dall'esame e dalla selezione dei materiali difettosi devono essere rimborsate all'Acquirente dal Fornitore. Nel caso di accertamento dei difetti solo in fase di collaudo o impiego dei materiali, l'Acquirente è autorizzato a chiedere al Fornitore anche il rimborso di tutte le spese fino a quel momento inutilmente sostenute, fatto salvo comunque la possibile applicazione dei rimedi previsti dal pnt 13.5.

13.10 Gli oneri e le responsabilità attinenti e conseguenti all'esecuzione dei collaudi nonché all'espletamento delle forniture in regime di assicurazione di qualità sono a carico del Fornitore, ivi inclusi gli eventuali relativi costi.

13.11 L'Acquirente ha diritto di controllare in ogni momento la corretta ed esatta esecuzione della Fornitura, sia preventivamente presso gli stabilimenti del Fornitore, sia successivamente alla consegna dei materiali. A tal fine il personale incaricato dall'Acquirente e/o dalla Direzione Lavori avrà diritto di accedere, previo preavviso, in orari lavorativi negli stabilimenti del Fornitore. Le ispezioni o i controlli e le eventuali accettazioni provvisorie non sollevano il Fornitore dalle proprie obbligazioni e responsabilità contrattuali.

13.12 La restituzione di qualsiasi materiale, anche solo se contestata in fase di consegna ed antecedentemente ad ogni operazione di valutazione della stessa in contraddittorio, è fatta sempre con addebito del relativo costo, a spese e rischio del Fornitore.

14. Responsabilità del fornitore per danni

14.1 L'Acquirente non assume alcuna responsabilità per i danni che dovessero derivare al Fornitore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, ivi compresi i danni per forza maggiore.

14.2 Il Fornitore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose dell'Acquirente od a terzi (cose e persone), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne l'Acquirente da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi.

14.3 Il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Fornitore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

15. Progetti - Disegni e documentazioni tecniche

15.1 Nell'ipotesi in cui la fornitura sia eseguita sulla base di progetti, disegni e documentazioni tecniche predisposti dall'Acquirente, il Fornitore procede alla loro verifica e segnala, entro il termine contrattualmente previsto, eventuali anomalie; i dati su cui è basata la progettazione del prodotto oggetto della fornitura, compresi quelli cogenti per leggi e regolamenti, devono essere identificati e documentati, la loro definizione deve essere riesaminata dal Fornitore per assicurarne l'adeguatezza. Il Fornitore richiede i chiarimenti ritenuti necessari, prima di procedere e, ove se ne evidenzia la necessità, durante la fase di esecuzione del contratto.

15.2 Una volta decorso il termine di cui al precedente comma, nessun errore, carenza od omissione dei progetti, disegni e documentazioni tecniche e nessuna difformità con le prescrizioni tecniche, che vengano successivamente riscontrati, possono essere invocati dal Fornitore a giustificazione di ritardi o difetti di fabbricazione. Il Fornitore è, comunque, tenuto a segnalare all'Acquirente errori, carenze od omissioni dei progetti, disegni e documentazioni tecniche ai quali è tenuto a porre rimedio a propria cura e spese, secondo le istruzioni impartite al riguardo dall'Acquirente stesso.

15.3 Nell'ipotesi in cui la fornitura debba essere eseguita sulla base di progetti, disegni e documentazioni tecniche in tutto o in parte elaborati dal Fornitore, quest'ultimo deve procedere alla loro trasmissione all'Acquirente in triplice copia, di cui una riproducibile, datati e firmati.

15.4 I progetti, i disegni e gli elaborati tecnici predisposti dal Fornitore sono sottoposti all'approvazione dell'Acquirente.

15.5 L'Acquirente comunica al Fornitore le eventuali correzioni e/o modifiche da introdurre. Il Fornitore deve tener conto di tutte le modifiche eventualmente richieste, riportandole integralmente negli elaborati in suo possesso in qualunque modo interessati alle modifiche medesime.

15.6 L'approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte dell'Acquirente, non esonera, nemmeno in parte, il Fornitore dalla piena responsabilità dell'esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali.

15.7 Una volta approvati, gli elaborati di cui al presente articolo non possono più essere oggetto di alcuna modifica da parte del Fornitore, senza esplicita autorizzazione scritta dell'Acquirente.

16. Disciplina dell'esecuzione in regime di qualità

16.1 Il Fornitore è tenuto ad eseguire la fornitura dei materiali con la massima diligenza e perizia ed in regime di assicurazione qualità, mediante l'applicazione di un Sistema di Gestione per la Qualità (di seguito "Sistema Qualità") secondo la norma UNI EN ISO 9001 in vigore, nonché a predisporre risorse adeguate per la gestione delle attività esecutive e di controllo previste. I criteri e le modalità d'applicazione e controllo del Sistema Qualità dovranno essere definiti e contenuti negli appositi "Piano della Qualità" e "Piano di Fabbricazione e Controllo" redatti a cura del Fornitore e trasmessi all'Acquirente unitamente al contratto debitamente sottoscritto. Allo scopo di assicurare la massima efficienza del Sistema Qualità, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto all'Acquirente prima dell'inizio della fornitura, la nomina del Responsabile Qualità, che avrà il compito di predisporre, applicare, aggiornare e verificare il Sistema Qualità. L'Acquirente ha facoltà di verificare, nel corso dell'esecuzione, il corretto e puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo ed in particolare, il rispetto di quanto previsto dal Piano Qualità e da quanto previsto dalla normativa vigente in materia, effettuando i necessari accertamenti durante l'esecuzione della fornitura e le verifiche ispettive sul Sistema Qualità del Fornitore. L'Acquirente, nel caso rilevi che la fornitura è eseguita in modo non conforme a quanto previsto dal Sistema Qualità e/o dal contratto e/o dalla normativa vigente in materia, potrà aprire una procedura di non conformità, con oneri ad esclusivo carico del Fornitore, contestando al Fornitore stesso, mediante comunicazione scritta, gli inadempimenti riscontrati ed assegnando un termine per l'esecuzione delle misure correttive necessarie. I materiali interessati dalla procedura di non conformità non saranno contabilizzati fino a quando l'Acquirente non dichiarerà la chiusura della procedura, verificando l'avvenuta esecuzione delle misure correttive e la conseguente conformità dei materiali. I controlli, gli accertamenti e le verifiche svolte dall'Acquirente non esonerano il Fornitore dalla responsabilità per gli inadempimenti e i danni derivati dalle non conformità o dalle carenze rilevate, ancorché il Fornitore abbia ottemperato ai rilievi ricevuti.

Tutte le prove strumentali previste dalla normativa vigente e dai PCQ dovranno essere eseguite dal Fornitore tramite strumentazione tarata in accordo ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

Tutte le prove di laboratorio previste dalla normativa vigente e dai PCQ dovranno essere eseguite, secondo le modalità riportate nei PCQ, da laboratori accreditati; Le relative spese saranno interamente a carico del Fornitore.

17. Qualificazione

17.1 Il Fornitore qualificato per titoli, conferma, con la firma del contratto, la sussistenza e la validità delle certificazioni e della documentazione consegnate in fase di qualifica e si impegna a comunicare tempestivamente all'Acquirente qualsiasi eventuale successiva loro variazione.

18. Trattamento del personale (DURC)

18.1 Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore si impegna a consegnare il DURC in corso di validità in originale o copia autentica anticipatamente alla stipula del contratto, prima dell'accesso, al momento dell'emissione dei SAF, SAF finale, collaudo e svincolo delle trattenute a garanzia (se queste applicate).

18.2 Il Fornitore si obbliga in ogni caso a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante a quest'ultimo da inadempienze contrattuali e da obblighi di legge per i quali sussiste la responsabilità solidale dell'Acquirente.

19. Divieto di cessione del contratto

19.1 Il Fornitore non potrà cedere, in tutto o in parte (salvo previa autorizzazione scritta rilasciata dall'Acquirente), il contratto, né subappaltare a terzi l'esecuzione della fornitura oggetto del presente atto, sotto pena di immediata risoluzione dello stesso per colpa del Fornitore, nonché risarcimento di ogni danno e spese dell'Acquirente.

20. Divieto di cessione dei crediti

20.1 In mancanza di apposita autorizzazione scritta dell'Acquirente, il credito derivante al Fornitore dall'esecuzione del contratto non potrà essere oggetto di cessione a terzi o di mandato all'incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma.

20.2 La violazione del suddetto divieto comporta l'obbligazione del Fornitore di versare all'Acquirente una somma corrispondente al 10% del credito ceduto.

20.3 Tale somma potrà alternativamente essere trattenuta a titolo di compensazione da parte dell'Acquirente direttamente da quanto ancora dovuto al Fornitore dallo stesso, anche se in relazione a rapporti obbligatori diversi dal presente.

21. Clausola risolutiva espressa

21.1 Salvo ogni eventuale ulteriore diritto, l'Acquirente avrà la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo di lettera raccomandata a/r o mediante posta elettronica certificata, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) presenza di vizi e/o difetti nei materiali forniti;
- b) mancato rispetto da parte del Fornitore dei quantitativi di consegna richiesti;
- c) mancato rispetto da parte del Fornitore delle tempistiche di consegna;
- d) mancato rispetto delle specifiche tecniche di fornitura dei materiali;
- e) mancato rispetto delle previsioni in merito alle prove di laboratorio;
- f) inizio o pendenza di procedure concorsuali a carico del Fornitore;
- g) l'inosservanza da parte del Fornitore delle norme di cui al D.Lgs. 08/06/2001 n.231 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni previste dal Codice Etico e dal modello 231 adottato dall'Acquirente ed entrambi consultabili sul sito web di SALCEF www.salcef.com;
- h) l'inosservanza da parte del Fornitore delle norme di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- i) il Fornitore non presenti il DURC in corso di validità;
- l) il Fornitore violi il divieto di cessione del contratto;
- m) il Fornitore violi il divieto di cessione dei crediti;
- n) mancato possesso ovvero perdita dei requisiti richiesti per l'esecuzione della fornitura affidata;
- o) stato di insolvenza del Fornitore comunque accertato;
- p) inadempimento del Fornitore degli obblighi a suo carico previsti dal contratto;
- q) il Fornitore risulti avere a proprio carico certificazioni antimafia interdittive ovvero elementi rilevanti in materia di idoneità delle imprese sotto il profilo antimafia;

21.2 Ognuna delle condizioni di cui sopra costituisce grave impedimento contrattuale e legittimerà l'Acquirente a risolvere il contratto con effetti immediati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., (senza previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.) fermo restando il diritto al risarcimento dei danni dello stesso.

21.3 Il contratto dovrà intendersi altresì senz'altro risolto in caso di sospensione/interruzione della esecuzione dei lavori dell'Acquirente disposte dalla stazione appaltante o dipendenti da provvedimenti emanati da Autorità ed Enti. In tal caso nulla potrà pretendere il Fornitore nei confronti dell'Acquirente neppure a titolo di compenso o indennizzo per la mancata esecuzione del contratto e per il relativo eventuale mancato guadagno.

22. Recesso unilaterale dell'Acquirente

22.1 All'Acquirente è attribuita, ai sensi dell'art. 1373 c.c., la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto finché lo stesso non abbia avuto principio di esecuzione.

22.2 L'Acquirente potrà esercitare tale facoltà di recesso mediante apposita comunicazione scritta inviata al Fornitore a mezzo di lettera raccomandata a/r o alternativamente a mezzo di posta elettronica certificata.

22.3 Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma in tal caso il recesso unilaterale non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

22.4 Per l'esercizio della facoltà di recesso unilaterale da parte dell'Acquirente non è dovuto alcun corrispettivo a titolo di risarcimento danni o indennizzo al Fornitore.

22.5 La suindicata comunicazione di recesso ha efficacia a partire dal 5° giorno naturale e consecutivo dal ricevimento della stessa al domicilio del Fornitore.

23. Sicurezza

23.1 Nell'eseguire le forniture dei materiali presso il luogo di destinazione di cui al contratto, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le prescrizioni del D.Lgs. n.81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di salvaguardia dei lavoratori e di gestione dei mezzi utilizzati nella consegna.

23.2 Il Fornitore si impegna a trasferire le informazioni adeguate e necessarie (viabilità, piano di emergenza ecc.), preventivamente dallo stesso ricevute dall'Acquirente, a tutti i propri dipendenti nonché ai vettori eventualmente impiegati nell'esecuzione del servizio. Con tale obbligo, il Fornitore esonera l'Acquirente per tutti gli eventuali infortuni che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del trasporto e nel corso delle operazioni di scarico, anche se subiti da vettori non previamente comunicati all'Acquirente. Con la firma del presente atto il Fornitore dichiara pertanto di aver preso conoscenza diretta del POS dell'Acquirente, del PSC, del DVR, del DUVRI nonché delle planimetrie e del piano di emergenza predisposto dall'Acquirente impegnandosi altresì a trasferire tali informazioni obbligatoriamente a tutti i vettori eventualmente utilizzati.

23.3 Il Fornitore in ogni caso si impegna al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n.81/2008 nonché alla predisposizione di tutta la documentazione obbligatoriamente prevista per legge per l'esecuzione delle attività affidate.

23.4 L'Acquirente si riserva di sospendere immediatamente l'esecuzione del contratto in caso vengano riscontrate irregolarità circa gli adempimenti di cui sopra posti a carico del Fornitore. L'Acquirente altresì, nell'ipotesi di cui sopra, si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio di sospendere tutti pagamenti eventualmente ancora dovuti al Fornitore nonché risolvere il contratto con effetto immediato, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo di lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, fermo restando il risarcimento dei danni.

24. Eventi di forza maggiore

24.1 In caso di eventi di forza maggiore, come tali intendendo esclusivamente eventi che risultano al di fuori del controllo del Fornitore, che rendano impossibile l'esecuzione della prestazione e che non siano prevedibili dallo stesso al momento dell'accettazione del contratto, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto, mediante lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata all'Acquirente, entro 3 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi dell'evento, la data in cui si è verificata la causa di forza maggiore.

24.2 Per forza maggiore deve intendersi un evento o una circostanza eccezionale quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: incendi, alluvioni, terremoti, atti di guerra, disordini sociali, ribellioni, rivoluzioni, guerre civili, rivolte, blocchi, divieti di esportazione o importazione, atti di autorità, terrorismo, scioperi ecc. ove tali circostanze incidano direttamente sull'esecuzione degli obblighi della parte coinvolta ai sensi del contratto ed a condizione che il Fornitore non sia in grado di prevenire tali effetti ed abbia preso tutte le misure e le azioni possibili che potrebbero essere previste nella situazione esistente.

24.3 In tal caso i termini di consegna saranno prorogati per un periodo pari ai giorni lavorativi perduti in relazione al verificarsi dei suddetti eventi di forza maggiore. Nel caso in cui le cause di forza maggiore dovessero protrarsi per più di 30 giorni, l'Acquirente potrà dichiarare il contratto risolto mediante semplice comunicazione scritta inviata a mezzo di lettera raccomandata a/r o a mezzo di posta elettronica certificata.

24.4 In ogni caso si precisa che lo sciopero è considerato causa di forza maggiore quando è generale, di carattere nazionale ed ha interessato direttamente il Fornitore.

25. Osservanza normativa ex D.Lgs 231/01 e s.m.i.

25.1 Il Fornitore in relazione al contratto, dichiara di essere perfettamente a conoscenza delle norme di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231 e successive modifiche ed integrazioni nonché delle disposizioni previste dal Codice Etico e modello organizzativo adottati dall'Acquirente. A tal riguardo il Fornitore si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi sanciti dai suddetti documenti nonché con la normativa ISO 37001 anti-bribery management systems e SA8000. L'inosservanza di tale impegno da parte del Fornitore, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l'Acquirente a risolvere il contratto con effetto immediato, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo di lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, fermo restando il risarcimento dei danni.

25.2 Il Fornitore è a conoscenza che il Gruppo Salcef e le sue società controllate hanno adottato un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti ai sensi del D.Lgs. n°24/2023. Al seguente link <https://www.salcef.com/it/segnalazioni->

whistleblowing/ è possibile verificare come il Gruppo Salcef ha proceduto ad allinearsi ai contenuti della suindicata normativa.

26. Deposito a titolo gratuito

26.1 L'Acquirente potrà richiedere al Fornitore, prima della scadenza delle date di consegna previste, di effettuare a titolo gratuito, il deposito presso i propri stabilimenti del materiale oggetto del contratto. In tal caso l'Acquirente, previa esecuzione di verifiche, prove e collaudi nello stabilimento di produzione ed accettazione per iscritto dei beni oggetto del deposito (mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti), acquisterà la proprietà di tali beni. I beni verranno lasciati in deposito presso lo stabilimento del Fornitore con l'adozione di misure idonee a garantirne l'integrità, fino alla nuova data di consegna prevista, oppure, qualora prevista, alla data per la loro posa. Al termine del deposito a titolo gratuito i materiali saranno consegnati e contabilizzati. Tutte le responsabilità sull'integrità del materiale, durante le fasi di deposito, ad eccezione degli eventi cagionati da forza maggiore, rimangono a carico del Fornitore, il quale si impegna a tenere indenne l'Acquirente da qualsiasi responsabilità ed obbligazione scaturente, fino ad avvenuta consegna della merce all'Acquirente.

27. Materiali in conto lavorazione

27.1 Esclusivamente nel caso di materiali e di semilavorati in conto lavorazione, gli stessi devono essere immagazzinati separatamente e facilmente individuabili come merce di proprietà dell'Acquirente. Salvo disposizioni diverse, i materiali debbono essere utilizzati esclusivamente per la costruzione del prodotto ordinato e nessun marchio deve apparire sul prodotto se non quello dell'Acquirente.

27.2 Nel caso in cui, per l'espletamento della Fornitura, il materiale sia fornito direttamente dall'Acquirente o per suo conto, il Fornitore ha l'obbligo di verificare, a sue spese, che lo stesso sia conforme alle disposizioni qualitative indicategli dall'Acquirente e dovrà comunicare a quest'ultimo per iscritto eventuali difformità entro 3 giorni naturali e consecutivi antecedenti alla consegna.

28. Fatturazione

28.1 La fatturazione da parte del Fornitore è vincolata alla redazione del SAF da parte di Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l.

28.2 Le fatture del Fornitore non avallate dal referente Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l. e non corredate da opportuna documentazione sottoscritta dalle parti, saranno tassativamente respinte, con conseguente impossibile decorrenza dei termini utili al relativo pagamento.

28.3 Le fatture dovranno contenere gli stessi dati indicati nel contratto ed in particolare gli estremi identificativi dello stesso nonché CIG e CUP di riferimento ove presenti.

28.4 Ai sensi e per gli effetti della Legge n.205/2017 e s.m.i. per l'invio della fattura elettronica si comunica il seguente Codice Univoco: A4707H7. Il Fornitore dovrà allegare alla stessa fattura elettronica anche la medesima in formato pdf, SAF di riferimento sottoscritto dalle parti nonché copia del proprio DURC in corso di validità. Qualsiasi inadempimento del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, dà diritto all'Acquirente di sospendere immediatamente il pagamento della fornitura ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 c.c., senza diritto del Fornitore ad alcun interesse su tali somme o al risarcimento di ulteriori danni.

29. Regime fiscale

29.1 Il Fornitore dichiara e conferma il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita I.V.A. e i codici contributivi riportati nel contratto. Non saranno opponibili all'Acquirente variazioni ai predetti dati non comunicati per iscritto allo stesso.

29.2 Sono a carico del Fornitore tutte le spese amministrative e fiscali relative alla formalizzazione del contratto, ivi comprese le eventuali spese di bollo e di registrazione nonché di tutti gli atti sottoscritti dalle parti in corso di esecuzione.

30. Trattamento dei dati personali

30.1 Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679, l'Acquirente, in qualità di Titolare del Trattamento, comunica quanto segue al Fornitore, in quanto interessato al trattamento dei dati circa i dati personali raccolti al fine del contratto:

Titolarità del trattamento: Titolare del trattamento è la Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l. con sede legale in Roma (RM) - Via Salaria 1027, tel. 06416281; fax 0641628888; mail privacy@venturacf.com; cui il Fornitore potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679.

Finalità del trattamento dei dati: Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa gestione del rapporto fra Titolare del Trattamento e Fornitore. I Suoi dati saranno trattati per:

- Finalità contrattuali e commerciali;
- Registrazione al Sistema di Qualificazione Fornitori del Gruppo Salcef;
- Obblighi legali: fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, obblighi contrattuali, rapporti di fornitura/vendita;

- Adempimenti contabili, bancari e tutela di credito;
 - Compilazione di questionari e studi di settore;
 - Pagamento di imposte, tasse e altri diritti a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo;
 - Trasmissioni di circolari con finalità funzionali alla stipulazione di eventuali contratti e agli adempimenti di legge.
- Dati trattati: I dati anagrafici e fiscali del personale di riferimento del Fornitore, gli estremi del conto corrente bancario associato, e le variazioni di tali dati che saranno comunicate in futuro, necessari per le finalità su indicate.

Nel corso del rapporto di lavoro, il Titolare del Trattamento può venire a conoscenza di dati sanitari in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti.

Il Titolare del Trattamento, sempre ai fini di una corretta instaurazione e gestione del rapporto, può venire a conoscenza dei dati che il Regolamento UE 2016/679 definisce "giudiziari" in quanto gli stessi sono idonei a rilevare le informazioni contenute nel casellario giudiziario o informazioni in materia di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 c.p.p.; Gli eventuali dati sensibili o giudiziari che il Titolare del Trattamento dovesse raccogliere e trattare saranno utilizzati esclusivamente ai sensi delle autorizzazioni generali n.1/2002 e n.7/2002, o successive modifiche, rilasciate dal Garante per il trattamento dei dati personali;

Base giuridica del trattamento: Il Titolare del Trattamento tratta i dati del Fornitore lecitamente:

- a) per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi contrattuali o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi o da regolamenti;
- b) anche al di fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi;
- c) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempreché il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato;

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia un eventuale rifiuto al loro conferimento impedisce la corretta gestione del processo di qualifica fornitori, la stipulazione di un eventuale contratto o il suo corretto svolgimento o gli adempimenti di legge.

Conservazione dei dati: I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare del Trattamento sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.

Tutta la documentazione da Lei fornitaci durante il rapporto commerciale è conservata a cura del Titolare del Trattamento, presso la propria sede legale, il quale adotterà adeguate misure tecniche e organizzative.

Diffusione dei dati: La comunicazione dei dati suddetti può essere effettuata:

- al personale incaricato degli uffici contabilità, amministrazione, direzione operativa, commerciale;
- al personale incaricato presso le altre Società del Gruppo Salcef;
- a seguito di ispezioni o di verifiche all'amministrazione finanziaria, ad organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità sopra indicate;
- al consulente fiscale designato dalla società;
- a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, nonché ad eventuali terzi nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 per l'esecuzione del contratto.

Diritti dell'interessato: Ai sensi degli artt. 7 e 15-22 del Regolamento UE 2016/679 al Fornitore sono riconosciuti e garantiti i seguenti diritti:

- Chiedere l'accesso ai propri dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato;
- richiedere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;
- richiedere la cancellazione dei propri dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo) o la trasformazione in forma anonima;
- richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento UE 2016/679);
- richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul proprio consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la propria origine razziale, le proprie opinioni politiche, le proprie convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

31. Riservatezza

31.1 Salvo la stipula di apposito accordo di non disclosure agreement, le parti si obbligano, per tutta la durata del contratto ed anche successivamente alla sua cessazione, a non divulgare ed a non utilizzare per motivi che esulino dal contesto del contratto alcuna informazione o segreto commerciale e/o industriale di cui siano venute a conoscenza in virtù della sua esecuzione.

31.2 Il Fornitore si impegna a non rivelare a terzi ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dall'Acquirente o di cui il Fornitore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto. L'obbligo di riservatezza è vincolante per il Fornitore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua cessazione fino al momento in cui le informazioni delle quali il Fornitore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

31.3 Il Fornitore è responsabile nei confronti dell'Acquirente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

31.4 In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza il Fornitore è tenuto a risarcire all'Acquirente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare. È fatto divieto al Fornitore, salvo autorizzazione scritta dell'Acquirente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle forniture che il Fornitore medesimo deve eseguire o avrà compiuto. È, inoltre, fatto divieto al Fornitore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano all'Acquirente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi dell'Acquirente.

32. Tolleranza

32.1 L'eventuale tolleranza da parte dell'Acquirente in relazione all'inadempimento di qualunque obbligo nascente dal contratto, così come il mancato esercizio di un diritto o concessione di un trattamento di maggior favore anche prolungati nel tempo, non potranno essere interpretati come comportamento concludente o comunque far nascere alcun diritto in favore del Fornitore non previsto espressamente dal contratto.

33. Validità in caso di nullità parziale

33.1 La nullità di una delle presenti clausole contrattuali, a qualsiasi causa sia dovuta, non pregiudica la validità di tutte le altre.

33.2 L'Acquirente è autorizzato a sostituire le condizioni nulle, nei limiti in cui sia giuridicamente possibile, con altre maggiormente idonee a raggiungere lo stesso fine, previo accordo con il Fornitore.

34. Lingua e legge applicabile

34.1 Il contratto è redatto in lingua italiana e/o in inglese ove concordato tra le parti.

34.2 In caso di difformità tra le versioni redatte in lingua italiana e inglese, si riterrà prevalente la versione italiana.

34.3 Il contratto ed il rapporto giuridico tra le parti derivanti dal medesimo è governato dalla legge italiana, con esclusione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla Vendita internazionale di merci, e sarà pertanto interpretato ed eseguito in base ad essa.

35. Clausola compromissoria (arbitrato rituale)

35.1 Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite ad arbitrato rituale di diritto secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Roma. Il collegio arbitrale sarà costituito da 3 arbitri nominati in conformità con il Regolamento della Camera Arbitrale di Roma.

35.2 L'arbitrato avrà sede a Roma.

35.3 Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del Codice di Procedura Civile Italiano.

35.4 Fermo restando quanto sopra, si conviene che ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al contratto che non sia compromettibile per arbitrato ai sensi della legge italiana, ivi inclusi eventuali procedimenti d'urgenza ex art. 700 del Codice di Procedura Civile Italiano, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

36. Disposizioni generali

36.1 Il rapporto obbligatorio conseguente il perfezionamento del contratto è retto dalle presenti condizioni. Eventuali deroghe o condizioni aggiuntive saranno valide solo se pattuite per iscritto di comune accordo tra le parti.

36.2 Agli effetti contrattuali e giudiziari il domicilio legale delle parti, salvo diversa elezione stabilita in contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato presso la sede legale delle stesse.

37. Norme di rinvio

37.1 Il Fornitore è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente alla stipula del contratto e durante in rapporto dello stesso.

37.2 Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Nome e Cognome del Firmatario: _____

Carica del Firmatario: _____

Firma e Timbro del Fornitore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di aver preso specifica visione e di approvare specificatamente le seguenti clausole:

Articolo 2 - Contratti e relative conferme;
Articolo 3 - Oggetto del contratto;
Articolo 4 - Importo;
Articolo 5 - Prezzi;
Articolo 6 - Consegna dei materiali;
Articolo 7 - Termine di consegna delle forniture;
Articolo 8 - Pagamenti;
Articolo 9 - Variazioni;
Articolo 13 - Garanzia dei materiali;
Articolo 14 - Responsabilità del fornitore per danni
Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto;
Articolo 20 - Divieto di cessione dei crediti;
Articolo 21 - Clausola risolutiva espressa;
Articolo 22 - Recesso unilaterale dell'Acquirente;
Articolo 35 - Clausola compromissoria (arbitrato rituale);

Letto, confermato e sottoscritto

Firma e Timbro del Fornitore

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ACQUISTO

IN CASO DI APPALTO PUBBLICO ITALIA:

38. Ambito applicativo

38.1 Le presenti condizioni particolari di acquisto, che integrano e non sostituiscono le condizioni generali suindicate, trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui la fornitura indicata nel contratto afferisca ad appalto pubblico.

39. Clausola di collegamento

39.1 Le parti riconoscono che il contratto deve intendersi collegato con il contratto d'appalto principale stipulato tra l'Acquirente e la stazione appaltante e subire le stesse sorti. E' pertanto escluso che l'Acquirente possa essere considerato inadempiente nei confronti del Fornitore nel caso in cui il suo inadempimento sia dovuto all'inadempienza della stazione appaltante in base al contratto d'appalto principale.

40. Integrazione agli oneri particolari del Fornitore

40.1 Le parti convengono che, salvo diverse pattuizioni che dovranno risultare da atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti, il Fornitore è tenuto, senza che ciò dia luogo a compensi ulteriori a nessun titolo rispetto ai prezzi sopra concordati a:

- ✓ Eseguire a proprie spese eventuali verifiche/analisi richieste dalla stazione appaltante;
- ✓ Consegnare, all'atto della sottoscrizione del contratto e comunque esclusivamente ove richiesto dall'Acquirente entro e non oltre giorni 5 naturali e consecutivi dalla relativa richiesta, la seguente documentazione:
 - Iscrizione "White List" in corso di validità presso la Prefettura di appartenenza ai sensi del Decreto Legge n.90/2014 e s.m.i.;
 - Attestato del coefficiente di conversione dei materiali forniti (ove applicabile);
 - Attestato di idoneità del sito di produzione dei materiali forniti in corso di validità (ove applicabile);

41. Integrazione agli oneri particolari dell'Acquirente

41.1 Le parti convengono che, salvo diverse pattuizioni che dovranno risultare da atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti, l'Acquirente è tenuto a:

- ✓ Curare le relazioni con la stazione appaltante;

42. Integrazione al regime di qualità

42.1 Il Fornitore, salvo diversamente pattuito, si impegna all'applicazione integrale di quanto previsto nel Piano della Qualità dell'appalto approvato dalla stazione appaltante e trasmesso prima dell'inizio delle attività:

a) Nel caso di forniture di materiali fabbricati per il contratto occorre fornire il piano di fabbricazione e controllo relativo al prodotto che deve riportare l'indicazione delle dichiarazioni di conformità/certificazioni/collaudi dei materiali che saranno impiegati. Tale piano potrà essere integrato da parte dell'Acquirente con l'indicazione delle fasi notificanti e vincolanti, richieste dalla stazione appaltante, al fine di poter effettuare i controlli in officina in corso di produzione. L'elenco, la tipologia, il numero e la frequenza delle prove richieste dalla stazione appaltante per tutto il periodo di produzione, anche da eseguirsi in laboratori accreditati, saranno comunicati prima dell'inizio della produzione. Ogni onere relativo all'esecuzione di tali prove è interamente a carico del Fornitore.

b) Nel caso di materiali forniti dal Fornitore e già disponibili sul mercato e impiegati nell'ambito delle attività previste in contratto, il Fornitore si impegna a fornire tutta la documentazione afferente il prodotto prevista dalla normativa vigente (DM del 14 /01/2008 e s.m.i. - Norme Tecniche per le Costruzioni - Regolamento UE 305/2011 e s.m.i. ecc.) quale ad esempio:

- ✓ Dichiarazione di Conformità
- ✓ Dichiarazione di Prestazione
- ✓ Certificato di Collaudo
- ✓ Certificazione degli impianti di produzione industrializzati ove applicabile (FPC)
- ✓ Certificazioni del SGQ dei produttori

43. Tracciabilità dei flussi finanziari Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.

43.1 Le parti si impegnano a rispettare, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni.

43.2 Il Fornitore, dovrà riportare su ogni fattura il codice CIG e/o CUP, sotto riportato, relativo all'Investimento Pubblico oggetto del contratto. Nel caso di più contratti, con codici CIG e/o CUP diversi, il Fornitore emetterà fatture separate per ogni singolo codice CIG e/o CUP ricevuto.

43.3 A tal fine, ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario (o postale) al "conto corrente dedicato" del Fornitore, i cui estremi identificativi siano preventivamente resi noti dal Fornitore stesso congiuntamente con le generalità della persona (codice fiscale, anagrafica e residenza) delegata ad

operare su tale conto in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni e che comunque verranno comunicati dal Fornitore prima della loro utilizzazione in operazioni finanziarie relative al contratto.

Il bonifico dovrà riportare anche gli estremi del codice CIG e/o CUP, suindicati, relativo all'investimento pubblico oggetto del contratto.

Nel caso di pagamento con modalità ricevuta bancaria, il Fornitore dovrà riportare il codice CIG e/o CUP, in fase di emissione.

44. Protocollo per il monitoraggio finanziario ex Delibera CIPE n.15/2015 pubblicata in GURI n.155 del 7 luglio 2015

44.1 Il Fornitore sin d'ora si impegna ad accettare che il regime di tracciabilità dei flussi finanziari sopra descritto potrà essere integrato dalle disposizioni di cui alla Delibera CIPE n.15/2015 recante nuove disposizioni in materia di Monitoraggio Finanziario per le Grandi Opere e come risultante dall'eventuale futuro Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario.

45. Protocollo d'intesa e legalità

45.1 Al contratto verranno altresì applicate, ove esistenti e ove applicabili, le ulteriori condizioni stabilite al riguardo dai Protocolli di Intesa/Legalità, pubblicati sui relativi siti internet delle Prefetture competenti. Conseguentemente il Fornitore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del contratto, esclusivamente nel caso in cui l'oggetto della fornitura venga ad essere espressamente interessato dai Protocolli di Intesa/Legalità, sono tenuti ad osservare tutto quanto prescritto nei citati Protocolli ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto riportato nei seguenti commi.

45.2 Il Fornitore dichiara di conoscere tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Intesa e Legalità sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura territorialmente competente e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

45.3 Il Fornitore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali).

45.4 Il Fornitore si impegna a segnalare alla Prefettura, l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente punto e ciò al fine di consentire nell'immediato da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

45.5 Il Fornitore conosce ed accetta la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'eventuale autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.Lgs. n.159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse se la situazione di controllo o collegamento comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche la relativa penale pari al 10% dell'intero importo contrattuale, salvo sempre il diritto al risarcimento dei danni per l'Acquirente.

45.6 Il Fornitore conosce ed accetta la clausola risolutiva espressa, che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

45.7 Il Fornitore conosce ed accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura e alle condizioni suindicate.

46. Ulteriori clausole risolutive espresse

46.1 Salvo ogni eventuale ulteriore diritto, l'Acquirente avrà la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo di lettera raccomandata a/r o mediante posta elettronica certificata, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- r) il Fornitore non presenti entro il termine di cui al contratto la documentazione richiesta;
- s) il Fornitore violi le prescrizioni pattuite in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- t) inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi previsti dal Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario relativo alla commessa collegata;

u) mancato rispetto degli obblighi previsti dal Protocollo di intesa e legalità sottoscritto dalla stazione appaltante e la Prefettura U.T.G. di riferimento;

46.2 Ognuna delle condizioni di cui sopra costituisce grave impedimento contrattuale e legittimerà l'Acquirente a risolvere il contratto con effetti immediati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., (senza previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.) fermo restando il diritto al risarcimento dei danni dello stesso.

Firma e Timbro del Fornitore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di aver preso specifica visione e di approvare specificatamente le seguenti clausole:

Articolo 43 - Tracciabilità dei flussi finanziari Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;

Articolo 44 - Protocollo per il monitoraggio finanziario;

Articolo 45 - Protocollo d'intesa e legalità;

Articolo 46 - Ulteriori clausole risolutive espresse;

Firma e Timbro del Fornitore



Lista allegati

- A. Dati di commessa
- B. Conti bancari del fornitore per il pagamento
- C. Offerta_0630 rda 18771



Allegato A: Dati di commessa

Codice Commessa
Project Code
R3_TR

CIG

CUP

Descrizione Commessa
Project Description

Costi indiretti di produzione di commesse della BU Trackworks non allocabili su specifica commessa



Allegato B: Conti bancari del fornitore per il pagamento

Nazione conto Country account	IBAN o Conto Corrente IBAN, account n. or routing n.	BIC/SWIFT
Conto UE	IT57P0306914801100000000799	BCITITMME50


R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

 Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

 Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

 Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le _____

 Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l. con
socio unico

Via Salaria 1027

00138 ROMA - RM

 Offerta n° **0630** del **14/08/2024**

Oggetto:

 FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA
PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:	Data Vs. DDT:	Altri Rif.:
----------	---------------	-------------

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	2	FORNITURA REGOLATORE ELETTRON. UVR6/1-F+CORREDO	650		1300
			Totale preventivo	€ 1.300,00 + I.V.A.	

Consegna PRONTO con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 10GG DALLA PRESENTE

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

 Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l. con
socio unico

Letto, approvato e accettato.